

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
- Esecuzioni Immobiliari -

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA R. ES. 54/2014
(G.Es. Dott.ssa Elisa Vicenzutti)

Causa tra

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

ALLEGATI:

Allegato 1: Comunicazione del 20/11/2020

Allegato 2: Attestazione prot. n. 3463 del 08/02/2018

Allegato 3: Atto Unilaterale d'Obbligo prot. n. 2366 del 29/12/2011

Allegato 4: Richiesta + riscontro prot. n. 24809 del 23/11/2020

Allegato 5: Planimetria catastale (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 7)

Allegato 6: Planimetrie catastali (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 3 e Sub 4)

Allegato 7: Planimetrie catastali (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 2 e Sub 8)

Il C.T.U.

Arch. Maria Cristina Clemeno

*All'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni*

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA R. ES. 54/2014

1. PREMESSA

Con comunicazione del 20/11/2020 (*Allegato 1*), la Sottoscritta Architetto Clemeno Maria Cristina, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio per l'incarico di tipo Perizia Immobiliare nella procedura di Esecuzione Immobiliare n. 54/14 promossa [REDACTED] nella qualità di procuratrice speciale della [REDACTED], contro [REDACTED], è stata invitata dal Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Vicenzutti Elisa a rendere dei chiarimenti in merito al bene oggetto di pignoramento.

In particolare, il pignoramento riguarda la quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento sito al quarto piano fuori terra di un fabbricato a quattro piani fuori terra oltre un piano seminterrato ubicato in Contrada Parapezzi n. 28 del Comune di Locri ed identificato catastalmente come segue:

- Foglio 34, Particella 98, Sub 7, Categoria A/2, vani 9, piano 3°, rendita catastale € 581,01.

2. CHIARIMENTI

“Considerato che da ciò che risulta in atti pare che il bene pignorato sia occupato da uno degli esecutati, ovvero sia Carabetta Luciano, e si rende necessario sapere se sia solamente nella sua disponibilità o utilizzato come abitazione (prima casa).”

Da quanto emerso durante il sopralluogo effettuato giorno 24/09/2019, l'appartamento in oggetto è stabilmente occupato, ossia utilizzato come sua abitazione, dal Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED].

Ciascuno degli esecutati infatti utilizza come propria abitazione un sub diverso, e ciò è emerso non solo dal sopralluogo effettuato ma anche dalla documentazione richiesta presso il Comune di Locri e l'Agenzia delle Entrate.

Dall'attestazione dell'Ufficio Tributi del Comune di Locri prot. n. 3463 del 08/02/2018 (*Allegato 2*) risulta infatti che il [REDACTED] è iscritto nella lista di pagamento per la Tassa dei Rifiuti Urbani (TARI) riferita al sub 7, mentre il Sig. [REDACTED] è iscritto in quella riferita al sub 3 e la [REDACTED] in quella riferita al sub 4.

Inoltre dalla richiesta effettuata all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Locri) risulta che gli esecutati hanno registrato un Atto Unilaterale d'Obbligo prot. n. 2366 del 29/12/2011 serie 3 (Allegato 3) dal quale emerge che, per la Domanda di Concessione in Sanatoria, essi intendevano avvalersi della possibilità di corrispondere l'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 34 della Legge 47/85 e dall'esonero del pagamento del contributo del costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge 10/77 e tali agevolazioni si applicano solo se l'opera abusiva è destinata a prima casa.

Ogni esecutato, ai sensi della L. 47/85, ha infatti presentato una Domanda di Concessione in Sanatoria diversa, ciascuno per il "proprio" appartamento; in particolare il [REDACTED] con il prot. n. 5602 del 30/03/1995, [REDACTED] con il prot. n. 5601 del 30/03/1995 e la [REDACTED] con il prot. n. 5603 del 30/03/1995.

Infine, come si evince dalla richiesta effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Locri prot. n. 24809 del 23/11/2020 (Allegato 4) nell'appartamento oggetto di pignoramento (terzo piano ossia quarto piano fuori terra) il [REDACTED] ha la propria residenza.

"Rilevato che si rende necessario chiarire se il sub 7 di cui alla Part. 98, foglio 34 del NCEU di Locri - oggetto di pignoramento - non sia stato interessato da alcuna variazione catastale e - ove così fosse - se sia collegato o meno ai sub 2, 3, 4 e 8 della medesima particella, gli unici immobili sui quali è stata trascritta l'ipoteca e l'accettazione tacita di eredità prodotta in atti."

La planimetria catastale presente in banca dati alla data del 23/11/2020 n. T323628 (Allegato 5) risulta essere quella presentata in data 03/11/1994; pertanto si evince che l'immobile pignorato non è stato interessato da alcuna variazione catastale.

Come descritto nella Relazione finale di Consulenza Tecnica, depositata in data 13/11/2019, esso è un appartamento indipendente e non collegato agli altri piani; l'unico vincolo che presenta e che è emerso durante il sopralluogo è che è allacciato allo stesso contatore della luce degli altri piani ed ha in comune con essi sia un pozzo artesiano per l'approvvigionamento idrico sia un bombolone del gas, entrambi collocati nello spazio esterno a piano terra, che attualmente sembra essere utilizzato da tutti ma in realtà negli atti non viene indicato come corte comune.

Anche la scala, pur non essendo catastalmente indicata come bene comune non censibile, si configura come bene comune ai diversi piani del fabbricato principale.

Per quanto riguarda gli altri sub citati nel quesito, il sub 3 ed il sub 4 sono appartamenti situati nello stesso fabbricato ai quali si accede dallo stesso vano scala del sub 7, occupanti ciascuno una porzione del primo piano, come si evince dalle planimetrie catastali del 23/11/2020 n. T323626 e n. T32362, presentate in data 24/02/1983 (Allegato 6):

Invece, per quanto riguarda il sub 2 ed il sub 8, pur facendo parte della stessa particella, sono immobili a parte; in particolare il sub 2 è una rimessa sita a piano terra avente un accesso indipendente e collocata in adiacenza al fabbricato principale mentre il sub 8 è un'abitazione anch'essa sita a piano terra ma completamente separata dal resto del fabbricato, come si evince dalle planimetrie catastali del 23/11/2020 n. T323624 e n. T323630, presentate in data 19/12/1994 (Allegato 7).

3. ALLEGATI

Allegato 1: Comunicazione del 20/11/2020

Allegato 2: Attestazione prot. n. 3463 del 08/02/2018

Allegato 3: Atto Unilaterale d'Obbligo prot. n. 2366 del 29/12/2011

Allegato 4: Richiesta + riscontro prot. n. 24809 del 23/11/2020

Allegato 5: Planimetria catastale (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 7)

Allegato 6: Planimetrie catastali (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 3 e Sub 4)

Allegato 7: Planimetrie catastali (Locri, Foglio 34, Particella 98, Sub 2 e Sub 8)

Tanto doveva la sottoscritta.

Caulonia, li 24/11/2019

Il CTU

Arch. Maria Cristina Clemeno



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE – Ufficio esecuzioni

Il giudice dell'esecuzione,
all'esito dell'udienza "cartolare" odierna,
viste le note delle parti,

- 1) considerato che da ciò che risulta in atti pare che il bene pignorato sia occupato da uno degli esecutati, ovverosia ██████████, e si rende necessario sapere se sia solamente nella sua disponibilità o utilizzato come abitazione (prima casa),
 - 2) rilevato che si rende necessario chiarire se il sub 7 di cui alla part. 98, foglio 34 del NCEU di Locri - oggetto di pignoramento – non sia stato interessato da alcuna variazione catastale e - ove così fosse – se sia collegato o meno ai sub 2, 3, 4 e 8 della medesima particella, gli unici immobili sui quali è stata trascritta l'ipoteca e l'accettazione tacita di eredità prodotta in atti,
- Visto l'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*;
- visto il D.L. 125 del 2020 che ha prorogato tali disposizioni sino al 31.12.2020,

- ritenuto che il presente procedimento rientra tra quelli che possono essere trattati secondo modalità cartolari;

RINVIA

all'udienza del **3.12.2020**.

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

INVITA

il CTU a rendere i chiarimenti richiesti il prima possibile e comunque *entro il 28.11.2020 e a comunicarli entro lo stesso termine alle parti.*

ASSEGNA

alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte termine **sino a cinque giorni prima dell'udienza.**

AVVERTE


- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che in caso di omesso deposito delle note scritte, si provvederà ai sensi dell'art. 631 c.p.c..

Manda alla cancelleria per la comunicazione al CTU e alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Locri, 20.11.2020

Il g.e.

Dott.ssa Elisa Vicenzutti



CITTA' DI LOCRI
PROV. DI REGGIO CALABRIA
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Tel. 0964-391474

PROT _____

Locri 08/02/2018

Arch. Maria Cristina Clemeno
Via Torre, 89041
Caulonia Marina

Oggetto: Attestazione

In riferimento alla nota del 25/01/2018 con prot. n° 2198 riguardante la posizione degli utenti da voi elencati, da un controllo effettuato nei ruoli della Tari, risulta che i contribuenti sigg.ri

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] è iscritto per l'immobile di C.da Parapezzi sito al foglio 34 part. 98 sub 3;
- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] è iscritto per l'immobile di C.da Parapezzi sito al foglio 34 part.98 sub 7;
- [redacted] nata a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] è iscritta per l'immobile di C.da Parapezzi sito al foglio 34 part. 98 sub 4.

Visti gli atti d'ufficio non risulta ad oggi pervenuto nessun pagamento da parte dei contribuenti sopra citati.

Per l'ufficio tributi
Sig.ra Margherita Taverniti



Il Responsabile del servizio
Dott. Domenico Libero Scuglia

28/12/2011

2366

serie 3a

***ATTO UNILATERALE
D'OBBLIGO***

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

I sottoscritti [redacted] nata a [redacted] c.f. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e [redacted] nato a [redacted],

PREMESSO

- CHE la Legge 28.02.1985 n°47 e successive modificazioni ed integrazioni prescrive all'art.34, comma 3°,4°,5° e 6° quanto segue: "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della presente Legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tali agevolazioni le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 Agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

Qualora ricorrono le condizioni e non sussistono le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulano con il Comune la Convenzione o sottoscrivono l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 28 Gennaio 1977, n°10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Qualora l'opera abusiva sia stata acquisita od acquistata nel territorio del Comune ove il richiedente della sanatoria abbia la residenza, o, in comune con termine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di 1° grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 28.01.1977, n°10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 21, primo comma, della Legge 05 Agosto 1978 n°457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma";

- CHE la Legge 28 Gennaio 1977 n°10, stabilisce modalità e criteri per la realizzazione di interventi di edilizia condizionata;

- CHE hanno richiesto al Comune la Concessione in Sanatoria ai sensi della Legge 47/85;

- CHE intendono avvalersi della possibilità di corrispondere l'oblazione nella misura del 50 per cento (50%) di quella determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 34 della Legge 47/85, e dall'esonero del pagamento del contributo del costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge 10/77, si sono dichiarati disposti ad impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati.

- CHE hanno presentato domanda di concessione in sanatoria presso il Comune di Locri per un secondo e terzo piano su di un fabbricato a due piani fuori terra ciascuno per come rappresentato nei grafici allegati. In particolare, la Signora Iacovino Anna con prot. n°5603 del 30/03/1995, il Signor Carabetta Carmine con prot. n°5601 del 30/03/1995 ed il Signor Carabetta Luciano con prot. n°5602 del 30/03/1995.

Il fabbricato è ubicato in C/da Parapezzi ed è riportato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n°34 particella n°98.

- CHE sono proprietari dell'area descritta;

DICHIARANO

- CHE gli appartamenti non hanno i requisiti per essere qualificati di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°218 del 27.08.1969;

- CHE non sono classificati catastalmente nella categoria A/1;

- CHE il fabbricato in oggetto ha le caratteristiche costruttive di cui alla Relazione Tecnica redatta dal Geom. Antonio Rodinò che si allega al presente atto.

SI OBBLIGA


Con il seguente atto, per sé e per i propri aventi causa, ed in forma irrevocabile ad osservare la convenzione stabilita con il Comune di Locri ed in particolare ad applicare i prezzi di cessione dell'alloggio ed il canone di locazione dello stesso in conformità di quanto segue:

a) Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compravendita degli stessi, e quello stabilito con deliberazione della Giunta Regionale del 18.02.1991 n°612 (costi max ammissibili per intervalli di edilizia residenziali pubblica) e successiva deliberazione G.R. del 19.01.1995 n°9;

b) Costo delle aree valutato per un valore pari al 20 per cento del costo di costruzione determinato annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.6 della Legge 10/77;

c) Costo delle opere di urbanizzazione, sulle basi delle tabelle della Regione;

d) Costo di costruzione della deliberazione regionale n°612 e n°9 di cui sopra richiamate;



e) Di una maggiorazione dei costi di cui sopra per gli oneri effettivamente sostenuti di esposizione finanziaria, prefinanziamento, revisione prezzi, rimborso spese tecniche generali e documentabili, IVA ed altri oneri fiscali nella misura pari al 15% del costo di costruzione del precedente punto b;

Per i negozi di compravendita nel corso del periodo di validità della presente convenzione di cui al successivo art.10 il prezzo di cessione degli alloggi riportato nella convenzione è rideterminato mediante aggiornamento biennale in relazione degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della concessione, applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio determinata, ipotizzando uno stato di normale conservazione:

- da 0 (data di definizione del P.I.) al 5° anno 0%;
- oltre il 5° e fino al 20° anno 1% annuo;

Tale percentuale potrà variare in più o in meno nella misura di 1/5 in relazione all'effettivo stato di conservazione dell'edificio. In difetto di accordo tra le parti interessate alla compravendita sulla misura, sempre nei limiti sopra indicati della variazione della percentuale del deprezzamento, il giudizio definitivo sarà rimesso ad un collegio peritale formato da un tecnico del Comune, da un tecnico del Concessionario e da un tecnico nominato dalla Giunta Municipale. Il canone di Locazione non potrà essere superiore a quanto stabilito dalla Legge 27.07.1978 n°392. Il canone di locazione sarà revisionato secondo scadenza biennale e si aggiornerà applicando al seguente formula:

$$C=C/1 \cdot I/1 \text{ FRATTO } I/2$$

OVE:

C= canone revisionato

C/1= canone iniziale

I/1= indice ISTAT del costo di costruzione noto nella data del contratto di locazione

I/2= indice ISTAT del costo di costruzione alla data di revisione

AUTORIZZANO

Il Comune di Locri a trascrivere il presente atto presso la Conservatoria dei RR.II di Reggio Calabria a spese dei sottoscritti.

ALLEGATI

1. Planimetrie;
2. Relazione tecnica

Locri, li 29-12-11

IN FEDE

(Firma autenticata)

IN FEDE

(Firma autenticata)

IN FEDE

(Firma autenticata)



Prot 24809
del 23.11.2020

All'Ufficio Anagrafe
Del COMUNE DI LOCRI
massimoferraro.comunelocri@asmepec.it

Oggetto: Richiesta urgente attestato di residenza

La sottoscritta Arch. Clemeno Maria Cristina, nata a Locri (RC) il 22/10/1986 e residente a Caulonia (RC) in Via Torre n. 10, in qualità di tecnico incaricato come CTU dal Giudice Dott.ssa Elisa Vicenzutti in data 13/12/2017 nella Procedura di Esecuzione Immobiliare n. 54/2014,

CHIEDE

Di poter ricevere un'attestazione riguardante la residenza del Sig. [REDACTED], nato a Locri (RC) il [REDACTED] C.F. [REDACTED] in particolare si chiede di sapere se l'immobile sito nel Comune di Locri in Contrada Parapezzi di cui al Foglio 34, Particella 98, Sub 7, Categoria A/2, vani 9, piano 3°, rendita catastale € 581,01 è utilizzato dal Sig. [REDACTED] come prima casa, essendo egli comproprietario.

[REDACTED]

Allegati:

- Copia documento di identità;
- Copia nomina G.E.;
- Copia quesito G.E.

*e residente in questo
Comune in contr. Parapezzi n°28
piano 3°*
24 NOV, 2020

Caulonia, 23/11/2020



CAULONIA IL CARICATO
(M. FERRARO)

IL CTU

Maria Cristina Clemeno

Arch. MARIA CRISTINA CLEMENO
Via Torre, 89041 Caulonia M.na (RC)
Cel. 3286432414
Pec mccllemeno@oappe-rc.it
Mail mc.clemeno@libero.it

MODULARIO
F. rig. rend. 497




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.ÉE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)


LIRE
250

Planimetria di u.i.u. in Comune di LOCRI via Contrada Parapezzi civ. 28

PIANO TERZO



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 2000

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2020 - Comune di LOCRI (D976) - < Foglio: 34 - Particella: 98 - Subalterno: 7 >
SITRADA STATALE 106 IONICA piano: 3;

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal geom. Mantovani Aurelio
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data: 23/11/2020 n. T323628 - Richiedente: CLMMCR86R62D976C
Totali schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) e Formato stampa richiesto: A4(210x297)
n. 98 sub. 1

IST. CAT. 9324/18 data 3.11.1994 Firma [Signature]

Mantovani Aurelio
[Signature]

MODULARIO
F. vig. rend. - 487



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1936, N. 412)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di LOCRI Via San. Parabelli n. 28
Ditta [redacted] n. a. loc. d. 2.11.1960 p. 1/2 [redacted] n. a. loc. d. 16.7.1969 p. 1/2 - c. a. n. 1/2
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di R. C.



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N° 110/1983

F. 34 N° 98/3
Accollabili
2 (100)

Compilata dal Geom. EZIO MARANO
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo de' geometri
della Provincia di RC
Loc. S. I. 1951

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2020 - Comune di LOCRI (D976) - < Foglio: 34 - Particella: 98 - Subalterno: 3 >
STRADA STATALE 106 IONICA n. 28 piano: 1;

MODULARIO
F. sig. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 633)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Locri Via loc. Parapezzi n. 28
Ditta [redacted] u.a. Locri s.m. 1940 [redacted] n.e. Napoli 19.7.1949
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di R.C.



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N° 111
1983

T° 34 N° 28 sub 4

[Handwritten signature]

Compilata dal Geom. Ezio Marandò
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei geometri
Provincia di R.C.
Locri 5.1.1983
[Handwritten signature]



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2020 - Comune di LOCRI (D976) - < Foglio: 34 - Particella: 98 - Subalterno: 4 >
STRADA STATALE 106 IONICA n. 28 piano: 1;

Ultima planimetria in atti

MODULARIO
F. rig. rend. 487




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. EN (CEU)

LIRE
250

Planimetria di u.i.u. in Comune di LOCRI via Contrada Parapazzi civ.



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2020 - Comune di LOCRI (D976) - < Foglio: 34 - Particella: 98 - Subalterno: 2 >
STRADA STATALE 106 IONICA n. 28 piano: T;

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.Y.

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal G. E. M. A. MONTELEONE
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data presentazione: 19/12/1994 - Data: 23/11/2020 - n. T323624 - Richiedente: CLMMCR86R62D976C

Identificativi catastali
F. 34
n. 98 sub. 2

scritto all'albo de' 860000
della provincia di R.C. n. 763
data 3.12.1994 Firma [Signature]

Ultima planimetria in atti

MODULARIO
F. fig. rend. 487




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BH (CEU)

LIRE
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di L.OCRI via Contrada Prapazzi civ.



Dichiarazione di N.C.
 Denuncia di variazione

Identificativi catastali
 F. 34
 n. 98 sub X 8

Completata dal GEOM. A. MONTELEONE
 (Titolo, cognome e nome)

Iscritto all'albo de geometri
 della provincia di R.C. n. 767
 data 3-12-1994 Firma [Signature]

RESERVATO ALL'UFFICIO

Prot. 7496-94
Aut. 08-11-94
[Signature]

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2020 - Comune di LOCRI (D976) - < Foglio: 34 - Particella: 98 - Subalterno: 8 >
 num 0
 CONTRADA PRAPAZZI piano: T;